



Economia circolare

Favorire la formazione e il sostegno agli artigiani nella gestione dei rifiuti tecnologici

Il Centro di Coordinamento RAEE, l'organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in Italia e le associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese, tra cui Confartigianato, il 2 febbraio hanno firmato un protocollo di collaborazione destinato a favorire e promuovere attività di sostegno e formazione per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nei confronti delle aziende di vendita, di installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) associate alle categorie di rappresentanza firmatarie. Il documento sottoscritto prende le mosse dalla considerazione che la tematica ambientale connessa alle attività economiche, compresa quella derivante dalla gestione di questa tipologia di rifiuti da parte degli artigiani e degli installatori, è sempre più centrale. Una corretta gestione rispettosa della normativa vigente e in una prospettiva di economia circolare rappresenta, infatti, un ambito di interesse verso cui sviluppare azioni di formazione e supporto. Il decreto legislativo 49/2014 sui RAEE prevede l'obbligo della raccolta gratuita dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche al momento della vendita/installazione di prodotti equivalenti in ragione del servizio "uno contro uno" (Decreto Ministeriale 65/2010).

L'entrata in vigore del regime Open scope dal 15 agosto 2018 ha, inoltre, ampliato la platea delle apparecchiature soggette alla disciplina dei RAEE, facendo rientrare in questa fattispecie una moltitudine di rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di installazione e manutenzione. Obiettivo della collaborazione è pertanto favorire sinergie destinate a massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle rispettive attività, condividendo competenze e informazioni, avvalendosi anche del nuovo portale, raggiungibile dal sito www.cdcaee.it, al cui interno è stata inserita una sezione che comprende i servizi destinati agli artigiani.

○○○ IN QUESTO NUMERO:

- | | |
|---|------------|
| Consulenza Fiscale: Chiarimenti sulla rottamazione dei ruoli. | da pag. 2 |
| Consulenza del Lavoro: La scadenza dell'autoliquidazione Inail | da pag. 6 |
| Credito: La convenzione di tesoreria. | da pag. 8 |
| Sportello Energia: Energia: la fine della maggior tutela. | da pag. 9 |
| Scheda: Incontri Donne Impresa e Giovani Imprenditori. | da pag. 10 |

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Novità della legge di bilancio 2023

L'art. 1 co. 231 - 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova "rottamazione dei ruoli", che riguarda i carichi consegnati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito INPS).

Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiario della rottamazione.

Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera. Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

2. BENEFICI

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all'Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo.

Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall'1.1.2022.

Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Martedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Mercoledì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
Giovedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Venerdì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Sabato		CHIUSO	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

2.1 Sanzioni per violazioni del codice della strada

Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.

Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81.

2.2 sanzioni non tributarie/contributive

Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall'Antitrust.

In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.

2.3 esclusioni

Alcune fattispecie sono escluse nella rottamazione:

- ➔ risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- ➔ IVA riscossa all'importazione;
- ➔ somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- ➔ crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- ➔ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute

a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

2.4 precedenti rottamazioni dei ruoli e “saldo e stralcio”

I debitori che avevano presentato domanda per le precedenti rottamazioni dei ruoli e per il c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti possono avvalersi della rottamazione della L. 197/2022, anche se fossero decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate. Coloro i quali non sono decaduti e hanno, quindi, ancora rate da pagare possono ometterne il pagamento onde presentare domanda di rottamazione entro il 30.4.2023. Ciò riguarda in particolare le rate scadenti a febbraio 2023.

3. PROCEDURA

La procedura caratterizzante la rottamazione dei ruoli è alquanto semplice e, nella maggioranza delle ipotesi, non presenta criticità. Essa inizia con una domanda presentata dal debitore a cui segue la liquidazione degli importi ad opera dell'Agente della riscossione. La rottamazione si perfeziona solo se i pagamenti avvengono per l'esatto ammontare e nei termini previsti.

3.1 domanda

La domanda va presentata dal contribuente mediante l'applicazione informatica predisposta dall'Agente della riscossione entro il 30.4.2023.

3.2 liquidazione degli importi

La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell'Agente della riscossione.

Il termine per comunicare la liquidazione scade il 30.6.2023.

Sempre entro il 30.6.2023 va notificato l'eventuale diniego di definizione.

3.3 versamenti

Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- ➔ le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- ➔ le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c'è una tolleranza di cinque giorni.

Il pagamento può avvenire secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione degli importi, quindi ad esempio mediante domiciliazione bancaria, bollettini precompilati oppure presso gli uffici dell'Agente della riscossione.

4. DOMANDA

La domanda va presentata dal debitore entro il 30.4.2023, termine decadenziale. Occorre imprescindibilmente utilizzare l'applicativo telematico messo a disposizione dall'Agente della riscossione sul proprio sito. Non è possibile trasmettere il modello su PDF scansionato agli indirizzi di posta (semplice o certificata) dell'Agente della riscossione. Questa modalità è riservata ai debitori soggetti alla procedura di sovraindebitamento.

Nella domanda occorre indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito (fermo restando il numero massimo di 18) e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.

Il contribuente può:

- ➔ decidere quali cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito rottamare;
- ➔ rottamare solo alcuni ruoli contenuti nella medesima cartella di pagamento;
- ➔ integrare, entro il 30.4.2023, la domanda presentata indicando ulteriori ruoli da rottamare, relativi alla medesima o a diverse cartelle di pagamento.

4.1 trasmissione

La trasmissione della domanda avviene utilizzando l'applicativo messo a disposizione dall'Agente della riscossione sul proprio sito.

Anche i contribuenti che non sono in possesso della c.d. “identità digitale” (coloro i quali non hanno, ad esempio, la CIE o lo SPID) possono utilizzarlo.

Terminata la compilazione viene generata una ricevuta di presentazione.

4.2 compilazione

La compilazione non presenta particolari problemi.

Oltre alle generalità del debitore, bisogna indicare una domiciliazione (indirizzo, casella di posta elettronica certificata) presso il quale verrà comunicata la liquidazione degli importi.

Occorre poi indicare i carichi che si intendono rottamare, quindi:

- ➔ il numero di cartella di pagamento (o il numero di ruolo se si vuole rottamare uno o più ruoli contenuti nella stessa cartella di pagamento);
- ➔ il numero dell'avviso di addebito INPS;
- ➔ il numero di identificazione interna contenuto nella nota di presa in carico degli importi, in caso di accertamenti esecutivi.

4.3 effetti

Con la presentazione della domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso nei confronti dell'Erario.

Di conseguenza, non possono essere iniziate azioni cautelari (fermi, ipoteche) né tanto meno esecutive (pignoramenti). Rimangono i fermi e le ipoteche in essere.

Possono essere sbloccati i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, di norma sono bloccati in presenza di ruoli scaduti.

Inoltre, può essere rilasciato il DURC.

4.4 dilazioni dei ruoli

Dal giorno in cui è presentata la domanda sino al 31.7.2023 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni dei ruoli in essere.

Il 31.7.2023 i piani di dilazione pregressi sono automaticamente revocati.

Solo se l'Agente della riscossione nega la rottamazione è possibile riprendere i pagamenti delle rate che erano rimasti sospesi.

5. DECADENZA

La rottamazione si perfeziona con l'esatto e tempestivo pagamento delle somme oppure di tutte le rate.

Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c'è una tolleranza di cinque giorni.

Riemerge quindi il debito a titolo di sanzioni amministrative, interessi compresi nei carichi, interessi di mora e aggi di riscossione.

È possibile presentare domanda di dilazione del debito residuo, secondo le regole ordinarie.

DL 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto "Aiuti-quater")

LE PRINCIPALI NOVITA' APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA LEGGE 13/01/2023 N. 6

Con il DL 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l'aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto "Aiuti-quater").

Il DL 18.11.2022 n. 176 è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla G.U. 17.1.2023 n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 176/2022.

2. Cessione dei crediti d'imposta derivanti da detrazioni "edilizie" - ulteriore Modifica della disciplina

I co. 4-bis e 4-ter dell'art. 9 del DL 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulteriormente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti "vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione).

Alla luce di tale modifica sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d'imposta:

- ➔ in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:
 - una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo "sconto sul corrispettivo", nei confronti di chiunque (primo cessionario);
 - tre ulteriori cessioni a favore di soggetti "vigilati";
 - una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;
- ➔ in caso di opzione per la cessione del credito:

- una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario);

- tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;

- una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Ambito di applicazione

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

3. Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 - proroga del termine per l'utilizzo

Con una modifica apportata in sede di conversione in legge all'art. 1 co. 3 e 4 del DL 176/2022, è stata prevista la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi:

- ➔ al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022);
- ➔ ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinati dall'art. 1 del DL 144/2022);
- ➔ al mese di dicembre 2022 (disciplinati dallo stesso art. 1 del DL 176/2022).

4. Crediti d'imposta per l'acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca - proroga del termine per l'utilizzo e la comunicazione

L'art. 2-bis del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il termine per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio delle attività agricole e della pesca relativo al quarto trimestre 2022 (disciplinato dall'art. 2 del DL 144/2022).

Viene inoltre prorogato dal 16.2.2023 al 16.3.2023 il termine per i beneficiari del credito d'imposta per inviare all'Agenzia delle Entrate, a

pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

5. Garanzia SACE per i finanziamenti a imprese che realizzano interventi con il “superbonus”

L'art. 9 co. 4-quater del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per la SACE S.p.A., di concedere garanzie alle banche e ad altri soggetti abilitati per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese edili (codici ATECO 41 “Costruzione di edifici” e 43 “Lavori di costruzione specializzati”), con sede in Italia, che realizzano interventi agevolati con il “superbonus” ex art. 119 del DL 34/2020.

6. Crediti d'imposta per il settore cinematografico - limitazioni alla responsabilità dei cessionari

Per effetto dell'art. 11-bis del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, i cessionari dei crediti d'imposta per il settore cinematografico rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

7. VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE - ISCRIZIONE ALL'ULTIMO VALORE DI BILANCIO - Limiti alla distribuzione degli utili PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

L'art. 14-quater del DL 176/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che le imprese di assicurazione, che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 22.6.2022, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli, non solo al netto del relativo onere fiscale (come già previsto dalla norma), ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Decreto Flussi 2023 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il 26 Gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 il Decreto Flussi 2023 che prevede l'entrata in Italia, per motivi di lavoro stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini non comunitari entro una quota massima di 82.705 unità.

Le quote vengono così suddivise:

- ➔ 38.705 unità sono riservate all'entrata di cittadini non comunitari con motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo (sono ivi comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo)

Si fa presente che delle 38.705 unità, la quota di 30.105 è riservata agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turistico-alberghiero, nonché, novità di quest'anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.

- ➔ 44.000 unità sono invece riservate per l'entrata di cittadini non comunitari con motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche:

- ➔ per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli artt. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 29 dicembre 2022, dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023;
- ➔ per le categorie dei lavoratori di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

All'art. 9 del presente Decreto è stata inserita un'importante novità.

Si rende necessario, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro, che il datore di lavoro verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, ai sensi dell'art.22, c.2 D.Lgs n. 286/1998 (T.U. per l'immigrazione), che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assu-

mere il lavoratore che si trova all'estero.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

- ➔ il Centro per l'Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;
- ➔ il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- ➔ il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il datore di lavoro dovrà quindi, tramite autocertificazione da allegare alla domanda di nulla osta al lavoro, dichiarare il verificarsi delle suddette circostanze.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.

Autoliquidazione INAIL 2022-2023

L'INAIL, con nota prot. n. 11838/2022 precisa che entro il 16 febbraio va pagato il premio di assicurazione a saldo per l'anno 2022 e la rata in acconto per il corrente anno. L'Autoliquidazione Inail deve essere presentata, utilizzando apposita procedura telematica, da tutti i datori di lavoro titolari di una posizione assicurativa territoriale (PAT), o loro intermediari. Fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022 è stato fissato dall'Inail quest'anno al 28 febbraio 2023. Come sopra indicato il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Nel caso di scelta di rateazione del premio, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. L'Istituto ha comunicato, con circolare del 12 gennaio 2023, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2022/2023, che sono i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2023	16 febbraio 2023	0
2°	16 maggio 2023	16 maggio 2023	0,00416959
3°	16 agosto 2023	21 agosto 2023	0,00847973
4°	16 novembre 2023	16 novembre 2023	0,01278986

Buoni Carburante - anche per il 2023 regime di esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro

Dal 15 Gennaio 2023 è in vigore il Decreto Legge n. 5/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.

Tra le varie disposizioni contenute, il provvedimento legislativo, all’art. 1, c. 1, ha disposto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

Salvo diversa opinione dell’Agenzia delle Entrate, in continuità con la disposizione in vigore per l’anno 2022, il bonus è da considerarsi aggiuntivo a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, TUIR.

Si ricorda che per l’anno 2023 il limite dei fringe benefit è tornato, come da normativa (articolo 51, comma 3, TUIR), di € 258,23 annui.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 6,746%	Euribor 3m + 5,350 = 7,696%	Euribor 3m + 6,750 = 9,096%	Euribor 3m + 8,300 = 10,646%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 5,346%	Euribor 3m + 3,700 = 6,046%	Euribor 3m + 4,700 = 7,046%	Euribor 3m + 5,400 = 7,746%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,346%	Euribor 3m + 3,700 = 6,046%	Euribor 3m + 4,700 = 7,046%	Euribor 3m + 5,400 = 7,746%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 6,596%	Euribor 3m + 5,150 = 7,496%	Euribor 3m + 6,300 = 8,646%	Euribor 3m + 8,300 = 10,646%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 4,746%	Euribor 3m + 2,900 = 5,246%	Euribor 3m + 4,700 = 7,046%	Euribor 3m + 5,400 = 7,746%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,346%	Euribor 3m + 3,700 = 6,046%	Euribor 3m + 4,700 = 7,046%	Euribor 3m + 5,400 = 7,746%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 6,596%	Euribor 3m + 5,150 = 7,496%	Euribor 3m + 6,750 = 9,096%	Euribor 3m + 8,300 = 10,646%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 5,346%	Euribor 3m + 3,700 = 6,046%	Euribor 3m + 4,700 = 7,046%	Euribor 3m + 5,400 = 7,746%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,346%	Euribor 3m + 3,700 = 6,046%	Euribor 3m + 4,700 = 7,046%	Euribor 3m + 5,400 = 7,746%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 6,596%	Euribor 3m + 5,150 = 7,496%	Euribor 3m + 6,300 = 8,646%	Euribor 3m + 7,500 = 9,846%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 4,746%	Euribor 3m + 2,900 = 5,246%	Euribor 3m + 3,800 = 6,146%	Euribor 3m + 4,900 = 7,246%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,346%	Euribor 3m + 3,700 = 6,046%	Euribor 3m + 4,700 = 7,046%	Euribor 3m + 5,400 = 7,746%

Scadenza maggior tutela per micro imprese

Si ricorda che per le microimprese dal 1° aprile inizierà il Servizio a Tutele Graduali, rivolto a tutte le imprese che a quella data non avranno ancora scelto il proprio fornitore dal mercato libero.

Il Servizio a Tutele Graduali è il servizio predisposto da ARERA per accompagnare il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo. Rientrano automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali, senza alcuna interruzione nell'erogazione della fornitura di energia elettrica, tutti i clienti non domestici che non hanno un venditore sul mercato libero. Il Servizio a Tutele Graduali viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente. Per tutte le informazioni contattare la referente dello Sportello Energia, Fabiola Foschi allo 0543452844.



Giovani Imprenditori e Donne Impresa insieme per un percorso formativo per supportare gli imprenditori nel rendere la gestione dell'attività più adeguata al momento storico.

Tre appuntamenti, con i formatori della Fattoria dei Talenti, per capire a che punto è la propria organizzazione del lavoro.

23 febbraio dalle 16,30 alle 18,00

Il primo incontro sarà dedicato alla leadership, per spingere sé stessi e i collaboratori verso un risultato ottimale.

Tra i temi trattati:

- la reazione ai problemi, distinzione fra proattività e reattività;
- familiarizzare con il concetto di responsabilità e di come viene applicata nei diversi contesti della vita;
- condividere cos'è un risultato rispetto a un ruolo e come lo si ottiene.

30 marzo dalle 16,30 alle 18,00

Il secondo incontro sarà incentrato sull'organizzazione, per individuare un nuovo schema più funzionale ai risultati.

Tra i punti analizzati:

- uscire dall'urgenza; distinzione tra concetto di urgenza e di attività a valore;

- imparare a gestire il proprio tempo e quello dei collaboratori eliminando inutili sprechi di tempo;
- accenno ai vantaggi di utilizzare il tempo in modo funzionale ai risultati secondo il modello dei quadranti del tempo di Covey.

13 aprile dalle 16,30 alle 18,00

Il terzo incontro consentirà di familiarizzare con alcuni principi di base della comunicazione, verso sé stessi e verso gli altri e la sua centralità nei risultati che otteniamo nella vita.

Tra gli argomenti:

- cos'è la realtà e come la viviamo; che relazione c'è fra la percezione della realtà e il modo di comunicare;
- il significato della comunicazione e come viene influenzato dal linguaggio verbale, paraverbale e non verbale;
- la potenza del focus mentale e la relazione che ha con i risultati che otteniamo;
- accenno alle parole tragiche e parole magiche; rendersi consapevole dell'effetto che le nostre parole producono sugli altri e come influenzano le loro reazioni.

**Per confermare la partecipazione inviare la scheda all'indirizzo email:
confartigianato@confartigianato.fo.it**

Nome azienda

Nominativi partecipanti

Indirizzo email

Per informazioni e iscrizioni:

Fabiola Foschi 0543452844 o Gianluigi Bandini 0543452895